

P R O M E M O R I A

Versamento dello stipendio e protezione della salute durante la gravidanza e dopo il parto (congedo di gravidanza)

Servizio giuridico del DECA, settembre 2018

Le insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola popolare hanno diritto a un'indennità in caso di maternità nel quadro delle disposizioni della legislazione federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità (cfr. legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS 834.1).

Gli enti scolastici possono disciplinare autonomamente l'indennità in caso di maternità nel quadro del diritto federale di rango superiore; in via sussidiaria trovano applicazione per analogia le disposizioni del diritto sul personale del Cantone (cfr. art. 56 cpv. 3 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni, legge scolastica; CSC 421.000).

La legge cantonale sul personale è ora stata sottoposta a una revisione parziale e in sostanza ha subito modifiche materiali nei seguenti settori:

- estensione del congedo maternità e ancoraggio nella legge del congedo paternità e per adozione (art. 43a LCPers);
- abrogazione del congedo di gravidanza, in compenso ampliamento della protezione della salute in caso di gravidanza e maternità (art. 38 e 46a LCPers).

Queste nuove regolamentazioni nella legge sul personale e i relativi adeguamenti nell'ordinanza sul personale sono stati posti in vigore con effetto al 1° gennaio 2017.

Il presente promemoria fornisce informazioni in merito:

- alla legislazione cantonale sul personale relativa al versamento dello stipendio durante la gravidanza e dopo il parto, la quale trova applicazione in via sussidiaria, nonché alla protezione della salute in virtù della legge cantonale sul personale e della relativa ordinanza
- alle relative disposizioni contenute nella legislazione cantonale sul personale
- a ulteriori informazioni generali relative all'indennità in caso di maternità

A. L'ESSENZIALE IN BREVE

In caso di applicazione in via sussidiaria delle disposizioni cantonali del diritto sul personale fa stato quanto segue:

- **Le insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola popolare nel Cantone dei Grigioni hanno diritto a un congedo maternità di 16 settimane a decorrere dal giorno del parto durante il quale viene corrisposto l'intero stipendio.**
- **Se il congedo maternità cade nelle vacanze, queste ultime non possono essere recuperate.**
- **Le insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola popolare possono disdire il rapporto di lavoro al più tardi dieci giorni dopo il parto per la fine del congedo maternità.**

B. LE DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE CANTONALE SUL PERSONALE

Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (legge sul personale, LCPers; CSC 170.400)

Art. 38 Versamento dello stipendio durante la gravidanza

¹ Per la durata della comprovata inabilità al lavoro causa gravidanza viene corrisposto l'intero stipendio.

Art. 43 Congedo maternità

¹ Dopo il parto, alla collaboratrice viene concesso un congedo pagato della durata di 16 settimane.

Art. 46a Protezione della salute in caso di gravidanza e maternità

¹ Durante la gravidanza, la collaboratrice può assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso.

² La collaboratrice non può essere occupata durante le prime otto settimane dopo il parto e durante le otto settimane successive può esserlo solo con il suo consenso. Il Governo può prevedere che, in via

eccezionale, per interventi lavorativi di scarsa entità è possibile derogare al divieto reciproco di occupazione. Se durante questo periodo la collaboratrice lavora di nuovo a tempo parziale o a tempo pieno, le viene corrisposto l'intero stipendio corrispondente a tale prestazione.

Ordinanza sul personale (OCPers; CSS 170.410)

Art. 38 Obbligo di comunicare le assenze per malattia, certificato medico

¹ Le assenze per malattia devono essere comunicate immediatamente al servizio. Ciò vale anche per i casi di malattia durante le vacanze, se il collaboratore vuole recuperare i giorni di vacanza interessati secondo l'articolo 47.

² Le assenze per malattia che superano i cinque giorni lavorativi devono essere comprovate con un certificato medico. Quest'ultimo deve contenere il grado e la presumibile durata dell'inabilità al lavoro. In casi motivati il servizio può pretendere l'esibizione di un certificato medico prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi.

³ Il certificato medico deve essere consegnato al servizio a destinazione dell'UP.

⁴ Dopo aver sentito l'UP il Dipartimento può ordinare in ogni momento una visita da parte del medico di fiducia.

Art. 39 Versamento dello stipendio in caso di malattia

³ Il diritto del collaboratore al versamento dello stipendio si conforma alle assenze durante i precedenti 365 giorni e deve essere valutato mese per mese. Per i collaboratori con un volume d'impiego variabile è determinante lo stipendio medio percepito nei dodici mesi precedenti l'inabilità al lavoro.

Art. 43 Versamento dello stipendio durante la gravidanza

¹ In caso di inabilità al lavoro causa gravidanza fanno stato per analogia l'articolo 38 e l'articolo 39 capoverso 3 frase 2.

Art. 47 Malattia, gravidanza o infortunio durante le vacanze

¹ I giorni di vacanza pregiudicati da malattia, gravidanza o infortunio possono essere recuperati, se la malattia, la gravidanza o l'infortunio impediscono lo scopo di riposo delle vacanze.

² Il diritto deve essere fatto valere con un certificato medico attestante l'inabilità al lavoro dal primo giorno.

³ Se le vacanze vengono prese durante un'inabilità al lavoro parziale dovuta a malattia, gravidanza o infortunio, esse sono considerate prese per intero. Fanno eccezione i casi in cui vengono presi singoli giorni di vacanza.

⁴ Queste disposizioni non valgono per insegnanti di scuole cantonali.

Art. 54a Congedo maternità

¹ La collaboratrice deve comunicare il prima possibile al servizio, a destinazione dell'UP, il congedo maternità di cui intende beneficiare, presentando un certificato medico attestante la prevista data del parto.

² Il congedo maternità inizia a decorrere dal giorno del parto:

- a) se il neonato è in grado di vivere; o
- b) se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.

³ Su richiesta, il congedo maternità viene differito se con un certificato medico viene dimostrato che poco dopo il parto il bambino deve rimanere in ospedale per almeno tre settimane. Il congedo maternità inizia a decorrere dal momento in cui il bambino torna dalla madre o muore. Durante il differimento viene corrisposto l'intero stipendio.

⁴ Per il calcolo dello stipendio, in caso di volume di lavoro variabile, è determinante lo stipendio medio percepito nei dodici mesi precedenti il parto.

⁵ Se non vi si oppongono gravi motivi di lavoro, su richiesta il servizio concede un congedo non pagato immediatamente dopo il congedo maternità pagato.

⁶ La collaboratrice può disdire il rapporto di lavoro al più tardi dieci giorni dopo il parto per la fine del congedo maternità.

Art. 57 Protezione della salute

^{1bis} Durante le prime otto settimane dopo il parto vige un divieto assoluto di occupazione. Durante le seconde otto settimane dopo il parto alla collaboratrice possono essere affidati, con il suo consenso, lavori che richiedono un onere temporale, fisico o di altro tipo di scarsa entità, se esiste un bisogno urgente. Il relativo stipendio pro rata temporis non può superare l'importo indicato nell'articolo 34d capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101). La collaboratrice può revocare in ogni momento il proprio consenso.

C. ULTERIORI INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali sull'indennità in caso di maternità si possono trovare nell'Opuscolo 6.02 "Indennità in caso di maternità" pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali disponibile sul sito: www.ahv-iv.ch (Opuscoli & Moduli/Opuscoli informativi/Prestazioni dell'IPG (servizio e maternità)).

Trovate ulteriori informazioni anche sul sito della Cassa cantonale di compensazione AVS all'indirizzo: www.sva.gr.ch.

In caso di domande rivolgetevi per favore a Marco Wieland, capo del Servizio giuridico del DECA, (tel. 081 257 27 24, marco.wieland@rd.gr.ch) o a Clelia Meyer, collaboratrice del Servizio giuridico del DECA (tel. 081 257 27 25, clelia.meyer@rd.gr.ch).